

TI_GERICHTE 15.2003.88 vom 16. Juni 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-06-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2003.88

FR: TI_GERICHTE 15.2003.88 du 16 juin 2003

IT: TI_GERICHTE 15.2003.88 del 16 giugno 2003

Volltext

Incarto n. CEF Vig.15.2003.88

Lugano

16 giugno 2003

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

visto il ricorso annesso;

preso atto della domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo;

richiamati gli art. 36 LEF, 10 e 24a LPR

ordina:

1. Al ricorso è concesso effetto sospensivo.
2. Fino alla decisione sul ricorso si può procedere ad atti e misure esecutivi.
3. Notificazione alle parti con il ricorso a cura dell'organo d'esecuzione e/o fallimento competente.

giudice F. Cometta

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.